



VOTAZIONE POPOLARE
DELL' 8 DICEMBRE 1974

1

**Decreto federale
per il miglioramento delle finanze federali**

2

**Decreto federale
che vincola le decisioni in materia di spese**

3

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare per l'istituzione di un'assicura-
zione sociale contro le malattie et la modifica della Costituzione
federale in materia d'assicurazione malattie, infortuni e maternità**

1
Decreto federale
per il miglioramento delle finanze federali

(del 4 ottobre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter} cpv. 3 e 5 lett. c

³ L'imposta sulla cifra d'affari conformemente al capoverso 1 lettera a, può gravare le operazioni di smercio, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale. La legge designa le merci esentate d'imposta. L'imposta ammonta al 6 per cento della controprestazione per le forniture al minuto e al 9 per cento per le forniture all'ingrosso.

⁴ Per l'imposta federale diretta, conformemente al capoverso 1 lettera c, vale quanto segue:

c. nella determinazione delle tariffe dev'essere adeguatamente considerato l'onere costituito dalle imposte dirette cantonali e comunali.

L'imposta ammonta al massimo al

- 12 per cento del reddito delle persone fisiche; l'assoggettamento inizia il più presto nel momento in cui il reddito netto raggiunge i 9700 franchi oppure per le persone coniugate, i 12700 franchi,
- 10 per cento del reddito netto delle persone giuridiche,
- 0,825 per mille del capitale e delle riserve delle persone giuridiche.

Gli effetti della progressione a freddo dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati periodicamente.

II

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 8

¹ Con riserva delle leggi federali previste nell'articolo 41^{ter}, le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1974 in materia d'imposta sulla cifra d'affari, imposta per la difesa nazionale e imposta sulla birra sono modificate come segue (cpv. 2-4).

³ L'imposta sulla cifra d'affari ammonta, con effetto dal 1° aprile 1975, al 6 per cento della controprestazione se si tratta di forniture al minuto e al 9 per cento se si tratta di forniture all'ingrosso.

⁴ L'imposta per la difesa nazionale per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1974 è disciplinata come segue:

a. L'aliquota massima dell'imposta dovuta dalle persone fisiche sul reddito ammonta al 12 per cento.

b. La deduzione al fine dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ammonta:

- per i coniugati 3000 franchi,
- per i figli e le persone a carico del contribuente 1500 franchi,
- per i premi d'assicurazione e gli interessi di capitale a risparmio, complessivamente 2000 franchi,
- per il reddito dal lavoro della moglie 2400 franchi.

c. La sopratassa sull'imposta sul reddito netto per le società di capitali è del 4,4 per cento

- per la parte del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento, oppure
- se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi sulla parte del reddito netto che supera i 2000 franchi.

In ogni caso, l'imposta dovuta dalle società di capitali e dalle società cooperative è limitata al 10 per cento del reddito netto complessivo.

⁴ Il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione d'una imposta per la difesa nazionale è modificato come segue per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1976:

a. Le imposte dovute dalle società di capitali e dalle società cooperative devono essere stabilite ogni anno sul fondamento dell'utile netto conseguito durante l'anno fiscale nonchè del capitale e delle riserve esistenti all'inizio dell'anno fiscale. L'anno contabile coincide con quello fiscale. I contribuenti possono essere obbligati a fare pagamenti provvisori durante l'anno fiscale e trascorso che sia quest'ultimo.

b. Le imposte tassate annualmente e dovute dalle società di capitali e dalle società cooperative sono ridotte del 10 per cento.

c. Per gli anni fiscali 1977 e 1978, l'imposta delle società di capitali e delle società cooperative è anzitutto tassata e riscossa secondo il diritto vigente il 31 dicembre 1976; all'inizio del 1979 l'imposta del biennio precedente è ritassata secondo i principi del presente capoverso; ove l'imposta risulti maggiorata deve essere pagata la differenza.

⁵ Il Consiglio federale adegua i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale alle modificazioni recate ai capoversi 2, 3 e 4. In particolare esso deve emanare disposizioni che:

a. disciplinare, per il periodo transitorio, gli effetti del trasferimento dell'imposta sulla cifra d'affari;

- b. garantire il passaggio alla tassazione annuale delle società di capitali e delle società cooperative giusta il capoverso 4 ed evitare a singoli contribuenti il procacciamento di vantaggi ingiustificati o un gravame fiscale manifestamente sproporzionato rispetto alla loro situazione ;
- c. conferire esecutorietà a decisioni concernenti i pagamenti provvisori giusta il capoverso 4 lettera a.

III

¹ Il presente decreto soggiace al voto del popolo e dei Cantoni.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente : **Oechslin**
Il segretario : **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente : **Kohler Simon**
Il segretario : **Hufschmid**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 4 ottobre 1974

In nome del Consiglio federale svizzero
Il cancelliere della Confederazione :
Huber

2

Decreto federale che vincola le decisioni in materia di spese

(del 4 ottobre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

decreta:

I

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue :

Art. 13

¹ Le nuove spese e, l'aumento di quelle esistenti e le spese preventivate superiori a quelle dell'anno precedente devono essere approvate in ognuno dei due Consigli dalla maggioranza di tutti i membri se chiesto da una commissione che ne ha discusso preliminarmente, da una commissione delle finanze o da un quarto dei membri di uno dei Consigli.

² I particolari sono disciplinati mediante decreto federale d'obbligatorietà generale.

II

¹ Il presente decreto entra in vigore contemporaneamente con il decreto federale per il miglioramento delle finanze federali ed ha effetto sino alla fine del 1979.

² Il presente decreto soggiace al voto del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente : **Oechslin**
Il segretario : **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente : **Kohler Simon**
Il segretario : **Hufschmid**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 4 ottobre 1974

In nome del Consiglio federale svizzero
Il cancelliere della Confederazione :
Huber

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare per l'istituzione di un'assicurazione sociale contro le malattie e la modifica della Costituzione federale in materia d'assicurazione malattie, infortuni e maternità**

(del 22 marzo 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 della Costituzione federale;
visto l'articolo 27 della legge 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli;
esaminata l'iniziativa popolare per l'istituzione di un'assicurazione sociale contro le malattie, depositata il 31 marzo 1970;
visto il messaggio ed il rapporto del Consiglio federale del 19 marzo 1973,

decreta:

Art. 1 Iniziativa

L'iniziativa popolare per l'istituzione di un'assicurazione sociale contro le malattie del 31 marzo 1970 è sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Essa è del seguente tenore :

Gli articoli 34^{bis} e 34^{quinquies} capoverso 4 della Costituzione federale sono sostituiti dalla seguente disposizione :

Art. 34^{bis} (nuovo)

¹ La Confederazione istituisce per via legislativa, tenendo conto delle casse malati già esistenti, l'assicurazione in caso di malattia e di maternità come anche in caso d'infortuni.

² L'assicurazione della cura medica e dei medicinali, compresa la cura dentaria, è obbligatoria. Nel caso di malattie onerose o di lunga durata oppure di infortuni parificabili a tali malattie, ma non assicurati giusta il capoverso 4, di ospedalizzazione o di maternità, essa copre le spese complessive, nel quadro dei principi definiti nella legislazione.

³ L'assicurazione per perdita di guadagno è obbligatoria almeno nei casi previsti al capoverso 2. Le sue prestazioni devono essere stabilite in modo che l'indennità giornaliera di malattia deve ammontare ad almeno l'80% del reddito precedente e, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, corrispondere almeno alle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità. Il limite massimo assicurabile dev'essere stabilito per legge.

⁴ Per i prestatori d'opera, l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. La Confederazione può estendere l'obbligo ad altre categorie.

⁵ Le prestazioni di cui ai capoversi 2 e 3 sono finanziate da contributi della Confederazione, dei Cantoni e degli assicurati. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa e le loro famiglie, i contributi sono stabiliti in una percentuale del reddito del lavoro. Nel caso di prestatori d'opera, il datore di lavoro assume almeno la metà del contributo.

⁶ La Confederazione e gli istituti assicuratori promuovono ogni provvedimento inteso a prevenire malattie o infortuni.

⁷ La Confederazione provvede al coordinamento con gli altri rami dell'assicurazione sociale.

⁸ La legislazione disciplina ogni altro particolare.

Art. 2 Controprogetto

Il controprogetto dell'Assemblea federale è simultaneamente sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Esso è del seguente tenore :

I

L'articolo 34^{bis} della Costituzione federale è modificato come segue :

¹ La Confederazione disciplina in via legislativa l'assicurazione sociale in caso di malattia e d'infortunio. Essa tiene conto degli enti assicuratori esistenti e tutela per principio la libera scelta del personale medico e paramedico, la libertà terapeutica di quest'ultimo e la protezione tariffale per gli assicurati.

² L'assicurazione malattie garantisce prestazioni per le misure profilattiche e terapeutiche, come anche prestazioni in contanti in caso di

- malattia, comprese certe affezioni dentarie,
- maternità e
- infortunio, se non assicurato altrimenti.

³ L'assicurazione per la cura medica e i medicinali è finanziata con le quote degli assicurati e con i contributi federali e cantonali; gli assicurati partecipano in misura adeguata alle spese di malattia. Una quota generale, ricsossa secondo le norme dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, è impiegata in favore di tutta la popolazione al fine di ridurre le spese di cura, ospedaliera o a domicilio, e di finanziare le prestazioni in caso di maternità e le misure di medicina preventiva; per i salariati e le persone di condizione indipendente, non deve eccedere il tre per cento del reddito dell'attività lucrativa; il datore di lavoro prende a carico la metà delle quote dei salariati. La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché i ceti meno abbienti possano assicurarsi a condizioni ragionevoli. La Confederazione o i Cantoni possono dichiarare quest'assicurazione obbligatoria per tutti o per certe categorie della popolazione soltanto.

⁴ L'assicurazione d'indennità di malattia è obbligatoria per i salariati. La Confederazione o i Cantoni possono estendere l'obbligatorietà ad altre categorie della popolazione. L'assicurazione è finanziata con le quote degli assicurati. Il datore di lavoro prende a carico la metà delle quote dei salariati.

⁵ L'assicurazione infortuni è obbligatoria per i salariati. La Confederazione o i Cantoni possono estendere l'obbligatorietà ad altre categorie della popolazione. L'assicurazione contro gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro.

⁶ La Confederazione vigila affinché l'assicurazione sia applicata in modo economico, promuove la pianificazione ospedaliera a livello nazionale e è autorizzata ad emanare prescrizioni sulla formazione professionale del personale curante e di quello paramedico. Essa sostiene gli sforzi, segnatamente quelli dei Cantoni, intesi a garantire sufficienti servizi medici, comprese le cure a domicilio, per l'insieme della popolazione e incoraggia le misure di prevenzione delle malattie e degli infortuni.

II

L'articolo 34^{quinquies} capoverso 4 della Costituzione federale è abrogato.

Art. 3

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare e di accettare il controprogetto.

Art. 4

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 22 marzo 1974

Il presidente : **Bächtold**
Il segretario : **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 22 marzo 1974

Il presidente : **Muheim**
Il segretario : **Hufschmid**

Chi intende accettare l'*iniziativa* (art. 1), vota «sì», chi intende respingerla vota «no».

Chi intende accettare il *controprogetto* dell'Assemblea federale (art. 2) vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Sono nulle le schede recanti «sì» per ciascuna domanda.

Berna, 4 ottobre 1974

In nome del Consiglio federale svizzero
Il cancelliere della Confederazione : **Huber**